



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROBERTA CRUCITTI	Presidente
MARIA LUISA DE ROSA	Consigliere
PAOLO DI MARZIO	Consigliere
ROSANNA ANGARANO	Consigliere rel.
ANDREA A. SALEMME	Consigliere

Oggetto

Avviso di accertamento –
ricavi – principio di
competenza – credito *sub
judice*

UP – 07/05/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2221/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresenta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

– ricorrente –

contro

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. CALABRIA n. 1482/16,
depositata il 14/06/2016;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 maggio 2026 dal
Consigliere Rosanna Angarano;



dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Fichera, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; sentiti l'Avv. dello Stato, Angelo Testini per l'Agenzia delle entrate e l'Avv. [REDACTED] per la [REDACTED] s.r.l.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate notificava alla [REDACTED] s.r.l. – gestore di una struttura accreditata per l'erogazione di prestazioni ospedaliere, operante in regime di convenzione con la Regione Calabria – tre avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2005, 2006 e 2007, rettificava il reddito di impresa, accertando maggiori ricavi e costi indebitamente dedotti.

Per quanto ancora di rilievo, con una prima ripresa, comune ai tre anni di imposta, l'Ufficio contestava maggiori ricavi, relativi a prestazioni erogate negli anni in accertamento, che la contribuente, operando in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 t.u.i.r., aveva successivamente stornato in quanto l'Azienda Sanitaria aveva negato l'erogazione del corrispettivo e la questione era *sub iudice*, pendendo giudizio arbitrale. Con una seconda ripresa, contestata per il solo anno di imposta 2007, riteneva indeducibili alcuni costi, in parte perché non documentati, in parte perché, relativi a spese di rappresentanza, dedotte in misura superiore a quella legale, in parte perché ritenuti non congrui e, quindi, non inerenti.

2. La società impugnava i tre atti impositivi.

Quanto ai ricavi, evidenziava che gli stessi erano relativi a prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento in forza di contratti stipulati annualmente con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, la quale aveva la facoltà di controllare, accertare e «validare» le prestazioni erogate, provvedendo alla liquidazione dei relativi corrispettivi, oppure di contestarle; che, nella specie, si trattava di prestazioni sanitarie che non erano state validate ed erano oggetto di



procedimenti giurisdizionali, di giudizi arbitrali o, comunque, di successivo accertamento e validazione da parte della stessa Azienda Sanitaria. Assumeva, pertanto, che detti ricavi non erano né certi, né determinabili nell'anno in cui le relative prestazioni erano state erogate e ne era stata richiesta la liquidazione ed il pagamento e che, pertanto, erano da imputare ai successivi esercizi in cui si erano concluse le relative procedure arbitrali e giurisdizionali o in cui erano state comunque validate e riconosciute le relative prestazioni sanitarie, ovvero nel momento in cui erano divenuti certi e determinati.

Quanto ai costi, invece, ribadiva la loro deducibilità.

3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, li accoglieva integralmente con sentenza parzialmente riformata in appello. La C.t.r., in particolare, riteneva illegittimo il recupero dei maggiori ricavi relativi alle prestazioni non ancora corrisposte; riteneva invece, non deducibili i costi contestati dall'Ufficio, ad eccezione del costo, pari ad euro 73.461,00, relativo alle quote di ammortamento dei beni aziendali tratti in affitto per il quale riconosceva la deducibilità.

4. Avverso detta sentenza, l'Agenzia delle entrate propone ricorso principale; la società si difende con controricorso e propone ricorso incidentale illustrati anche da successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'Agenzia delle entrate, con i primi due motivi, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il recupero a tassazione dei maggiori ricavi.

1.1. Con il primo motivo, denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 t.u.i.r. e censura la sentenza laddove ha affermato che, al momento della determinazione del reddito, i corrispettivi non erano ancora stati incassati, che non ne era certo l'ammontare, essendo pendente il



giudizio di arbitrato; che, pertanto, sarebbe stato onere dell'Amministrazione finanziaria dare prova dell'incasso.

Osserva che la statuizione viola il principio di competenza economica che impone l'individuazione di tutti gli elementi positivi e negativi di reddito riferibili al periodo, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria dei fatti economici; che i corrispettivi delle prestazioni di servizi devono considerarsi conseguiti alla data in cui queste ultime sono state ultimate, a prescindere dal momento del pagamento, il quale, invece, costituisce mero evento finanziario, privo di rilevanza reddituale. Evidenzia che il principio di competenza temporale è mutuato dall'articolo 2423-*bis*, primo comma, num. 3), c.c., in base al quale, ai fini della redazione del bilancio, si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Aggiunge che, nella fattispecie concreta, non poteva applicarsi la deroga per la quale i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui non sia ancora certa l'esistenza nell'esercizio di competenza, ovvero di cui non sia determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni; che, infatti, la certezza sussiste quando si verifica il presupposto di diritto da cui scaturisce il vincolo giuridico che determina il sorgere di un credito prima della chiusura dell'esercizio, mentre la determinabilità del *quantum* postula che l'elemento reddituale risulti da atti o documenti probatori che contengano almeno elementi idonei alla sua quantificazione e non dipende dal riconoscimento della fondatezza della pretesa o dal pagamento. Per l'effetto, evidenzia che il corrispettivo per le prestazioni rese e fatturate dalla Casa di cura nei confronti dell'Azienda Sanitaria rappresentava un ricavo sufficientemente certo e determinato nel *quantum*, che la società aveva specificato e quantificato nei prospetti periodici inviati all'Azienda Sanitaria, sulla



base di un apposito programma preventivo di attività aziendale e del contratto che fissava il tetto massimo di spesa sostenibile.

1.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 t.u.i.r. e dell'art. 2697 c.c.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato quanto segue: «quanto all'imputazione dei costi all'esercizio di riferimento, siccome riferibili alle prestazioni oggetto di contestazione la circostanza non avvalora quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate posto che, per rendere le prestazioni sanitarie e assistenziali contestate dalla Regione l'appellato ha sostenuto costi inerenti la formazione delle prestazioni, avverso i quali l'Agenzia non ha dedotto problemi di falsità o non inerenza, tant'è che l'accertamento non ne controverte la ricorrenza».

Osserva che i costi sono di competenza dell'esercizio in cui sono sostenuti per conseguire i ricavi di vendita dei prodotti e dei servizi, indipendentemente dalla loro «manifestazione numeraria»; che, in caso contrario, si altererebbe il risultato della dichiarazione; che l'applicazione di detto criterio non comporta alcuna doppia imposizione, scongiurabile con la richiesta di rimborso della maggior imposta, nei termini ordinari della prescrizione ex art. 2935 c.c., a far data dal formarsi del giudicato sulla legittimità del recupero dei costi in relazione all'annualità non di competenza. Evidenzia che il principio di competenza deve essere inteso nel senso che i costi seguono i ricavi, e non viceversa (principio di correlazione costi/ricavi); che, in altre parole, una volta stabilito l'esercizio di competenza dei ricavi, i costi relativi sono deducibili nello stesso esercizio, anche se sostenuti in esercizi precedenti. Aggiunge che nessun onere di deduzione di falsità o non inerenza dei costi incombeva sull'Ufficio.



2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

2.1. L'art. 109 t.u.i.r. prevede che «i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, i ricavi, le spese gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarli nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

In via generale, la disposizione mira a temperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficile da rispettare: essa va, quindi, interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arresta soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione (Cass. n. 18419/2021).

Questa Corte ha già chiarito che, menzionando i requisiti della certezza e della determinabilità, il legislatore ha voluto escludere dalla formazione del reddito i componenti solo stimati, mentre deve tenersi conto solo degli elementi reddituali caratterizzati da un sufficiente grado di attendibilità. La certezza va intesa, non in senso materiale, ma giuridico, occorrendo un vincolo avente origine in un contratto, in un fatto illecito o in un provvedimento della Pubblica Amministrazione; la determinabilità attiene, invece, al *quantum* del componente di reddito, desumibile da elementi oggettivi. Si è ulteriormente evidenziato che il requisito della certezza sull'esistenza delle componenti di reddito, dev'essere verificato sulla base di criteri essenzialmente economici; che, infatti, la relazione illustrativa all'art. 109 t.u.i.r. (già art. 75 t.u.i.r.) affermava che «la ragionevole certezza



circa i ricavi e i costi si verifica nel momento in cui le tecniche aziendali ritengono definitivamente formata la componente di reddito, affidando al meccanismo delle sopravvenienze attive e passive le successive, pur sempre possibili, correzioni di importo» (cfr. Cass. n. 11917/2025).

Quanto ai criteri di applicazione dell'art. 109 t.u.i.r., si è precisato che, inizialmente, deve individuarsi l'esercizio di competenza civilistica, in base al principio di derivazione di cui all'art. 83 t.u.i.r.; Successivamente, però, allontanandosi dai principi civilistici, occorre verificare i requisiti di esistenza degli elementi reddituali e della loro oggettiva determinabilità, in quanto il legislatore fiscale ha inserito criteri più rigidi ed obiettivi per determinare l'imputazione temporale. Su queste premesse, si è ulteriormente evidenziato che l'onere di provare il requisito della certezza e determinabilità dei componenti positivi del reddito, in un determinato esercizio sociale, incombe sull'Amministrazione finanziaria e che l'individuazione dell'esercizio di competenza involge accertamenti in fatto che spettano al giudice del merito (Cass. n. 19166/2021).

2.2. In merito alla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente, si è evidenziato che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, al contribuente per quelle negative (Cass. n. 18419/2021, Cass. n. 15320/2019).

2.3. Su questi, indiscussi, principi si innesta l'ulteriore questione dell'individuazione dell'anno di competenza nell'ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo sia sottoposto a un procedimento amministrativo o sia *sub judice*.

2.3.1. Quanto alla prima ipotesi, questa Corte ha già chiarito che nel caso in cui i requisiti di certezza e determinabilità siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono



acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente ad un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare (Cass. n. 18419/2021, Cass. n. 15320/2019).

Più nello specifico, sul presupposto che le case di cura stipulano ogni anno una convenzione con l'Azienda Sanitaria in forza della quale è previsto un tetto di remunerazione massima per le prestazioni sanitarie rese ai pazienti nel corso dell'anno, questa Corte ha ulteriormente chiarito che solo per le prestazioni c.d. *extra budget*, che sono prive di titolo, esorbitano dai limiti di copertura e richiedono il riconoscimento dell'ente, può ritenersi applicabile il regime derogatorio di cui all'art. 109 t.u.i.r. Le sole somme superiori al tetto fissato in convenzione risentono di un'obiettivo indeterminabilità, posto che la misura in cui potrebbero essere corrisposte dipende da circostanze affatto note al termine del periodo d'imposta (Cass. n. 2602/2019).

2.3.2. Quanto alla seconda ipotesi, ovvero con specifico riferimento al credito litigioso, deve rilevarsi che, già dal punto di vista civilistico, l'art. 2426, primo comma, num. 8, c.c. prevede che i crediti sono rilevati in bilancio, tenendo conto (...) del valore di presumibile realizzo. Questa Corte, sul punto ha evidenziato che la disposizione impone agli amministratori non solo di tenere adeguato conto, dell'effettiva capacità di adempimento del debitore e del suo patrimonio, ma pure di compiere un'attenta valutazione sulla effettiva consistenza giuridica della pretesa, con l'ulteriore precisazione che non si tratta di rimettere la determinazione di poste attive del bilancio all'arbitrio degli amministratori in quanto le relative valutazioni sono affidate non già a una semplice e generica discrezionalità, bensì a uno specifico giudizio tecnico-professionale di ragionevolezza del quale deve pure darsi conto nella nota integrativa (Cass. n. 23948/2018).



I principi contabili (OIC 31 e IAS 37) distinguono le attività e gli utili certi da quelli potenziali che, a differenza dei primi, non vanno indicati in bilancio, nel rispetto del principio di prudenza, per evitare il riconoscimento di utili che non verranno mai realizzati.

Dal punto di vista fiscale, la pendenza di un giudizio che verte proprio sulla contestazione del credito, esclude che questo abbia i requisiti di certezza e determinabilità, venendo in rilievo la deroga al principio di competenza, fissata, anch'essa, nell'art. 109 t.u.i.r.

Nello stesso senso, del resto, questa Corte ha già ritenuto che, in caso di lite giudiziaria, dovesse darsi rilievo all'anno di intervenuta transazione (cfr. Cass 19166/2021) e ha escluso che fosse stata raggiunta la certezza del componente attivo in ipotesi in cui il credito, se pure accertato con sentenza di appello, era ancora contestato (Cass. n. 24485/2025).

Ciò non toglie, tuttavia, che l'Amministrazione, sulla quale grava l'onere della prova in ordine ai componenti positivi del reddito, possa dimostrare che si tratti di lite strumentale e pretestuosa, così da escludere qualsiasi incertezza.

Depone in questo senso, del resto, il principio espresso da questa Corte che, con specifico riferimento agli elementi attivi e passivi che concorrono a formare il reddito portati da un provvedimento emesso in seguito ad un giudizio ha escluso il requisito della certezza e determinabilità se essi sono messi in discussione mediante la proposizione di mezzi di impugnazione ammissibili e non manifestamente infondati Cass. n. 24485/2025).

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: *«in tema di principio di competenza di cui all'art. 109 t.u.i.r., la contestazione del credito in via giudiziale esclude la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità del ricavo, salvo che l'Amministrazione, sulla quale*



grava l'onere della prova dei componenti positivi del reddito, non ne provi la pretestuosità o strumentalità».

2.4. Nella fattispecie in esame, non risulta che le somme controverse fossero, tutte o alcune, relative a prestazione *extra budget*, sicché non è, di per sé, rilevante il fatto che l'Amministrazione non avesse ancora validato il pagamento, in quanto elemento non sufficiente ad escludere la certezza e la determinabilità.

Rileva, tuttavia, che l'accertamento sulla sussistenza del credito vantato dalla società fosse oggetto di un procedimento arbitrale e, dunque, *sub judice*, e che nulla sia stato allegato sull'eventuale pretestuosità della lite.

La decisione della C.t.r., pertanto, è conforme ai principi esposti in quanto la sentenza ha dato rilievo all'indiscussa pendenza di una procedura arbitrale e al sostanziale diniego del corrispettivo, il cui ammontare non era certo.

Più precisamente, la C.t.r. ha affermato che sarebbe stato onere dell'Amministrazione finanziaria dare prova dell'incasso. In generale, deve ritenersi che l'Amministrazione sia tenuta a provare la certezza e determinabilità dell'incasso e non il fatto estintivo; ciononostante, la sentenza ha, di seguito, precisato, con accertamento in fatto non censurabile in cassazione, che i crediti «non erano ancora stati incassati, né certo ne era l'ammontare, assoggettato all'arbitrato».

3. L'Agenzia delle entrate, con un terzo motivo, impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto deducibili i costi di ammortamento dei beni aziendali concessi in affitto e denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto, controverso e decisivo, in merito al rilievo dell'indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni aziendali.

Osserva che la sentenza non ha tenuto in debito conto l'esistenza di un'espressa pattuizione contraria all'art. 102, comma 8, t.u.i.r.



Evidenzia che detta disposizione, riguardante il trattamento fiscale delle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto, dispone, al primo periodo, che le stesse devono essere dedotte, non dal proprietario dei singoli beni costituenti l'azienda, ma dall'utilizzatore (affittuario o usufruttuario) della stessa; che l'articolo 14, d.P.R. n. 42 del 1988, ripreso integralmente dall'articolo 102, comma 8, t.u.i.r., ultimo periodo, prevede che tali disposizioni non si applicano in caso di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 c.c. Ciò posto, si duole dell'omesso esame del contratto di affitto di azienda stipulato tra la contribuente e una società terza, e, in particolare, del punto dieci, riportato a pag. 17 dell'avviso di accertamento n. [REDACTED] anno 2007).

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. La C.t.r., in merito alla deduzione del costo in esame, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, così confermando la sentenza di primo grado che aveva integralmente accolto il ricorso della contribuente, ed ha ribadito la mancanza di un'espressa pattuizione. Si è in presenza, pertanto, di due sentenze conformi sul punto controverso.

Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme», prevista dall'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c. nel testo riformulato, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse



(Cass. n. 26774/2016; in senso conforme: Cass. Sez. U. n. 22430/2018).

Nella specie, posto che il giudizio d'appello è iniziato nel 2014, la doglianza è inammissibile poiché l'Agenzia delle entrate ha denunciato un vizio di omesso esame senza indicare le eventuali divergenti ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello.

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c. omesso esame ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 108, 109 e 164 t.u.i.r. «e dei principi e delle altre norme di diritto in materia di determinazione della base imponibile delle società e di deducibilità delle spese».

La contribuente critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che non fosse stata resa prova idonea della coerenza economica dei costi e rileva che la C.t.r. ha omesso di considerare le prove documentali offerte; ha omesso di spiegare le ragioni del *decisum*, atteso che il giudice del primo grado aveva ritenuto che il corredo documentale e i riscontri oggettivi giustificassero la deducibilità; ha violato i principi e le norme in materia di determinazione della base imponibile e di deducibilità delle spese.

6. La censura relativa all'omessa motivazione è preliminare rispetto alle altre, di omesso esame di fatti decisivi e di violazione di legge, in quanto volta a denunciare *error in procedendo* la cui esistenza comporterebbe la nullità, *in parte qua*, della sentenza.

La stessa è fondata, restando assorbite le ulteriori critiche.

6.1. In primo luogo, l'esame del vizio di omessa o insufficiente motivazione non è precluso dall'erronea sussunzione del medesimo



nella fattispecie di cui all'art. 360, prima comma, num. 5, c.p.c., anziché in quella, corretta, di cui al num. 4. Questa Corte, infatti, ha precisato che, ii fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia (tra le tante, Cass. n. 18876/2022).

6.2. Nel merito del motivo, la C.t.r. ha escluso la deducibilità dei costi (ad eccezione di quello pari ad euro 73.461,00 oggetto del terzo motivo del ricorso principale) limitandosi ad affermare che «né in sede precontenziosa, né nel giudizio di primo grado, il contribuente ha fornito documentale prova in ordine alla coerenza economica dei costi a fronte di precise e puntuali contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria. La motivazione della ctp sul punto appare insufficiente e non fondata su un esame della documentazione probatoria allegata dal contribuente sicché non merita conferma».

Trattasi, di motivazione solo apparente in quanto, a fronte della contestazione da parte dell'Ufficio dell'indeducibilità di costi di varia natura e per cause differenti – omessa documentazione, non inerenza, non congruità, eccedenza rispetto all'importo fiscalmente deducibile – la C.t.r. si è limitata ad affermare, genericamente, e senza alcuna distinzione, che la contribuente non aveva offerto adeguata prova e che la sentenza di primo grado, di opposto avviso, non meritava conferma.

7. In conclusione, il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate va rigettato; va accolto, invece, il ricorso incidentale, come da motivazione; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo



congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Poiché sul ricorso principale è soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.

Il Consigliere est.

Rosanna Angarano

Il Presidente

Roberta Crucitti

